

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 106/09)

COMANDO LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA



Descrizione:

Affidamento in concessione a terzi, ex art 473 D.P.R. 15.03.2010 n. 90, della gestione del servizio bar presso la Caserma:

- "Salvo d'Acquisto" ubicata in Napoli alla via Salvatore Tommasi n. 7, sede del Comando Legione Carabinieri Campania;
- "Pastrengo" ubicata in Napoli alla via Morgantini n. 4, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.
- "Caracciolo" ubicata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 728, sede del Nucleo Radiomobile del Comando Gruppo Carabinieri di Napoli.

Rev.	Sigla	Redazione	Sigla	Autorizzazione / Emissione	Data
00		Prima emissione			

1. Premessa

Con il presente documento si è inteso, in primo luogo, predisporre il massimario delle misure preventive con le quali il Comando Legione Carabinieri Campania ritiene di dover fronteggiare i possibili rischi per la salute e la sicurezza del personale, militare e civile operante all'interno dei luoghi dell'AMMINISTRAZIONE e che potrebbero derivare dalle interferenze fra le attività svolte dall'Appaltatrice del servizio in oggetto e quelle svolte dal personale dell'Arma, nelle medesime caserme ove sarà svolto il servizio.

Il presente documento include:

- la valutazione (anche quantitativo - numeraria) dei rischi per il personale dell'AMMINISTRAZIONE quali cagionabili dall'assuntrice nel corso dell'erogazione del servizio appaltato;
- la connessa realizzazione del piano di gestione delle emergenze con annessa check list protesa a dare evidenza della misurazione dei rischi e dei pericoli "da interferenza".

Il presente D.U.V.R.I. contiene, quindi, le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa Appaltatrice una prima serie di dati di conoscenza - e di vincoli - sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e 256 DPR 90/2010.

Le integrazioni, ad hoc, a questo documento di valutazione, per ogni singolo ambiente lavorativo (in cui l'Appaltatore si interfacerà quotidianamente con gli Organismi dell'Arma presso cui il servizio sarà svolto), nei termini di informazioni/prescrizioni di maggiore dettaglio sui rischi della singola realtà operativa, saranno fornite - secondo le modalità attuative di cui si dirà dopo - da documenti di applicazione locale che saranno redatti dai Comandanti - o loro delegati - dei singoli Organismi dell'Arma destinatari del servizio (c.d. "D.U.V.R.I. dinamico").

2. Fonti normative principali e natura giuridica del D.U.V.R.I.

Per gli anzidetti motivi, con il presente Documento (c.d. "D.U.V.R.I. statico") si è inteso imporre precisi obblighi di programmazione "minima" in capo ai vari responsabili della corretta attuazione delle statuizioni normative di cui al D.Lgs n. 81/2008 e DPR 90/2010 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto attiene sia alla Stazione appaltante, sia ai singoli Organismi dell'Arma che, ancorché diversi dal Committente, sono però i beneficiari del servizio. Per tali Organismi il D.U.V.R.I. statico rappresenta un documento di massima da cui far discendere, caso per caso, i documenti di maggiore dettaglio, adattati ai singoli casi di specie ed alle singole realtà infrastrutturali - logistiche ed operative (c.d. "D.U.V.R.I. dinamico").

Quanto sopra, comunque, nell'ottica non di uno sterile appesantimento dell'iter burocratico dell'esecuzione contrattuale, quanto, piuttosto, affinché si possa operare, nel concreto, adoperando quelle minime, semplici e non onerose misure che rendano sicura la "convivenza" fra due diverse "comunità lavorative" all'interno di un "unico territorio di lavoro". Un sincretismo necessario alla corretta convivenza ed al reciproco rispetto delle dimensioni logistico - operative delle due realtà.

Il presente documento tecnico è elaborato anche alla luce delle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro e fornitura di opere e servizi - non rientrando la fattispecie in argomento in quelle per le quali la determinazione n. 3, della Authority predetta, in data 05 marzo 2018, ha avuto ad escludere l'obbligo per il committente di dare corso alla redazione del D.U.V.R.I. (e, di conseguenza, di non procedere alla determinazione dei "costi della sicurezza" quale prevista dal D.Lgs 81/2008). La ratio ultima della normativa vigente, delle combinate disposizioni legislative che la contengono (e, per il caso de quo, dei discendenti D.U.V.R.I. statico e dinamici) è quella di fornire ai soggetti coinvolti:

- tutte le utili informazioni sui rischi generici e specifici degli ambienti in cui i medesimi operatori andranno a svolgere le rispettive attività;
- i dati sulle misure di prevenzione e di emergenza che andranno poste, di conseguenza, in essere. In altri termini, il presente documento mira a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le parti per la valutazione dei rischi da interferenza e per la loro minimizzazione/eliminazione. Ciò, d'altro canto, in aderenza alla puntualizzazione sul

significato stesso della "cooperazione fra committente e Appaltatore in ordine alla pianificazione della sicurezza" come voluta dal legislatore con la L. 123/07.

Questo documento va, logicamente, ad integrare il contratto susseguente alla gara in oggetto divenendone specifico ulteriore allegato. In quanto allegato al Capitolato Speciale di gara ed al successivo contratto, questo D.U.V.R.I. è, di conseguenza, da intendersi quale documento tecnico avente la stessa natura e la stessa forza normativa speciale di Specifiche e Disciplinari tecnici.

Ne discende che il Datore di lavoro dell'Organismo presso cui viene eseguito il contratto deve, a sua volta, promuovere la cooperazione ed il coordinamento con il Datore di lavoro dell'Appaltatore per attuare:

- con la prima attività, le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- con la seconda, gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti "i Lavoratori" procedendo a continue osmosi informative, al fine di eliminare (o, almeno, di minimizzare) i rischi dovuti alle interferenze.

L'Appaltatore, in tale ottica, alla luce dell'obbligo di diligenza e buona fede cui le parti debbono conformarsi nell'esecuzione delle rispettive obbligazioni discendenti dal contratto, potrà fornire, anche durante l'esecuzione contrattuale, eventuali proposte di modifica e/o di integrazione, al presente D.U.V.R.I. statico sulla scorta di sue specifiche informazioni relative ai rischi da interferenza. A margine, va, inoltre, richiamato che la normativa recata dal D.Lgs 81/2008 è andata ad incidere su quella contenuta nel "Codice dei contratti pubblici" (il già citato D. Lgs. 163/2006), rispetto alla quale ha mutato, in peculiare modo, l'articolo 86 (con l'introduzione del comma 3° ter che, in buona sostanza, vieta di includere nel ribasso d'asta la componente del prezzo data dai costi per la sicurezza). Di tanto si è preso atto previamente alla redazione del presente documento amministrativo a carattere tecnico contrattuale.

3. Rischi non oggetto del D.U.V.R.I.

Il presente D.U.V.R.I. ha, dunque, ad oggetto le "interferenze" intese quali circostanze in cui venga ad aversi un "contatto rischioso" tra il personale del Committente (in senso lato facendo rientrare fra questi anche quello del singolo Organismo destinatario del servizio ponendosi, quindi, quale criterio discriminante oggettivo l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri) e quello delle imprese operanti presso la sede dell'Organismo. Per cui, interrelati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (in cui cioè il servizio verrà a svolgersi) con quelli derivanti dal futuro dinamico svolgersi del rapporto fondamentale negoziale, sono stati esclusi dal presente D.U.V.R.I. i "rischi propri dell'attività d'impresa Appaltatrice del servizio". Per essi resta, infatti, immutato in capo all'Appaltatore il dovere di redigere uno specifico documento programmatico e preventivo di valutazione e di minimizzazione dei propri rischi aziendali. Parimenti, non soggiacciono al presente documento - come sottolineato dalla Circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 14.11.2007 - i rischi susseguenti a quelle attività aziendali che, quand'anche rappresentassero remoti possibili origini di interferenza, vengano, comunque, ad essere realizzate in luoghi sottratti alla disponibilità del c.d. "Datore di lavoro committente", cioè a dire esterni, non messi a disposizione dalla Stazione appaltante (es. luoghi di preparazione delle bevande e piccola ristorazione), mancando, in tali situazioni lavorative, il "contatto rischioso" fra le "popolazioni lavorative" della P.A. committente e "quelle" dell'Appaltatore.

4. Modalità attuative

Il presente documento dovrà essere oggetto di specifici incontri da tenersi fra l'Appaltatore e i singoli Organismi fruitori del servizio, sia al fine di permettere alle parti l'adozione di specifiche predisposizioni, sia anche per poter sviluppare la "condivisione" dei D.U.V.R.I. dinamici che saranno redatti in collaborazione con i singoli Organismi fruitori del servizio. Con tali D.U.V.R.I. dinamici sarà cura dei singoli Comandi provvedere a dare corso alla adozione di ulteriori misure di tipo aggiuntivo per la prevenzione e la protezione contro i rischi da interferenze.

Ogni singolo documento dinamico, come sopra predisposto, dovrà, a cura dei Comandi, essere allegato al presente D.U.V.R.I. statico. Essi troveranno immediata e congiunta attuazione.

Sul punto, a mezzo del presente documento, questo Comando Legione intende sensibilizzare i Comandanti locali circa le Responsabilità dell'Amministrazione Difesa sul tema delle verifiche da eseguirsi circa il rispetto da parte dell'Appaltatore della normativa sulla sicurezza del lavoro.

5. Costi della sicurezza per la eliminazione delle interferenze

Le misure preventive, protettive, i dispositivi di protezione individuale, gli impianti di terra, i mezzi ed i servizi di protezione collettiva, le procedure previste dalle specifiche tecniche atte a garantire la sicurezza, nel presente D.U.V.R.I. vengono ad essere inquadrate quali fattispecie potenzialmente originanti rischi per la sicurezza da interferenze e, come tali, così sono state valutate.

Nella fattispecie, in ossequio a quanto sancito dall'art. 26, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 cit. e rispettando la norma di chiusura di cui all'art. 1418 del Cod. Civ., all'esito dell'esperimento procedimento valutativo, si ritiene che i costi di cui sopra, da porsi a carico dell'impresa (o R.T.I.) aggiudicataria, siano pari ad Euro 0 (euro zero).

Tanto in quanto per il servizio principale e per quelli accessori di cui trattasi e cioè:

- preparazione e somministrazione delle bevande e cibi di piccola ristorazione;
- pulizie, disinfestazione e derattizzazione dei locali in uso;

le attività che pongono a contatto gli operatori dell'Appaltatore e quelli dell'Arma sono assolutamente limitate ed a bassa criticità di indurre danni da interferenza per entrambi.

Le potenzialità di danno delle predette attività impongono, cioè, la sola adozione da parte dell'Appaltatore di accorgimenti a bassissima onerosità quali, a titolo esemplificativo:

- la chiusura delle aree citate nel mentre le medesime vengono sanificate o sottoposte alle altre operazioni di igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione con l'impiego di agenti chimici e sanitari potenzialmente nocivi;
- l'interdizione delle aree adibite alla preparazione delle bevande/cibi nell'ambito del bar, durante le operazioni di esecuzioni del servizio;
- nei vari casi l'utilizzo di adeguata segnaletica finalizzata ad informare i lavoratori, militari e civili, dei possibili rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro, così diminuendone e circoscrivendone la pericolosità.

6. Misure di prevenzione e protezione generali

Per il tramite del presente documento, si rende essenziale il Coordinamento fra l'Organismo destinatario del servizio (Datore di lavoro o suo delegato) e l'Appaltatore del servizio stesso (Datore di lavoro o suo delegato).

Tale coordinamento dovrà coprire tutte le Fasi lavorative.

In particolare modo, periodicamente dovrà essere redatto un "verbale di cooperazione e di coordinamento" firmato dai rappresentanti locali delle parti contraenti. Dal citato verbale dovranno evincersi quali misure verranno adottate per la tutela dai rischi di interferenza e quali attività ne formeranno l'oggetto.

a. Presidi contro i danni interferenti che possono occorrere durante l'impiego di prodotti chimici.

Nell'utilizzo di prodotti chimici (anche tossici e nocivi) per le operazioni di disinfestazione nonché nel caso di ricorso, per le operazioni di pulizia ordinarie e straordinarie, a prodotti chimici pericolosi o con odori peculiarmente insistenti e penetranti ovvero ad alta potenzialità allergica, l'area oggetto delle operazioni predette andrà completamente interdetta all'accesso al personale dell'Arma. Si fa salvo l'accesso al personale che, munito di specifiche competenze e poteri, abbia compiti di controllo. Resta inteso che, comunque, il predetto personale dovrà utilizzare idonei accorgimenti per espletare le previste funzioni ed evitare di porre i dipendenti dell'Appaltatore in situazioni di rischio (per se stessi e per gli altri). L'inibizione dell'accesso dovrà garantirsi a cura del personale preposto dell'Appaltatore che avrà, pertanto, cura di

apporre apposita cartellonistica interdittiva. Il ripristino dell'accesso potrà avvenire solo dopo idonea aerazione degli ambienti sanificati.

E' oltremodo necessario che venga effettuata la dovuta informazione al personale dell'Arma anche al fine di evitare che, fra questi, i soggetti asmatici, allergici, ecc., possano ricevere nocimento dall'avvenuto impiego delle sostanze in questione anche nei giorni successivi allo stesso utilizzo delle sostanze de quo. Un opuscolo potrebbe essere posto, quale avviso ad efficacia erga omnes per i 2-3 giorni successivi all'avvenuta attività.

Resta inteso che rimangono ferme le prescrizioni, quali risultanti dal Disciplinare di gara e dalle specifiche tecniche, già formanti obbligazioni in capo all'Aggiudicataria in tema di misure di protezione e prevenzione contro i rischi da interferenza connessi all'utilizzo dei prodotti chimici.

Si sottolinea e si aggiunge, inoltre, che l'Appaltatore dovrà stoccare i prodotti chimici e per le pulizie da utilizzare in appositi locali/aree adibiti ad hoc dall'Amministrazione. Detti locali/aree dovranno essere chiusi a chiave o protetti. I contenitori contenenti eventuali prodotti chimici, opportunamente svuotati, dovranno essere smaltiti a cura della privata assuntrice secondo la vigente normativa.

b. Presidi contro i danni interferenti che possono occorrere durante le operazioni di preparazione, somministrazione e di bevande e piccola ristorazione.

Durante il periodo giornaliero di esercizio dell'attività, le aree interne dei locali destinate alle operazioni preparazione/somministrazione delle bevande e piccola ristorazione di qualsivoglia genere e natura dovrà essere interdetta al personale civile e militare non autorizzato dai singoli Comandi o da specifiche disposizioni normative, regolamentari, ministeriali.

Quanto sopra per preservare il personale dell'Amministrazione da rischi da interferenza che potrebbero conseguire dall'uso improprio di macchinari, attrezzature ed utensileria varia da bar, ovvero a difetti nelle procedure di avviamento, impiego, spegnimento dell'impiantistica od ancora da involontario errore del personale dell'Assuntrice ovvero a non prevedibili pericolose rotture, guasti, ecc. di impianti, macchinari, attrezzature ed utensileria varia da bar o ancora a rischi di caduta/scivolamento da calpestio di liquidi ecc. Anche in tali casi dovrà garantirsi, a cura del personale preposto dell'Assuntrice, l'apposizione di apposita cartellonistica interdittiva. Il ripristino dell'accesso in favore di altro personale non espressamente autorizzato (che potrebbe rendersi necessario anche per finalità diverse da quelle di controllo dell'operato dell'Appaltatore – es.: personale impegnato nei servizi di guardia che abbia necessità di ispezionare per la sicurezza militare i locali affidati in concessione; personale del minuto mantenimento che abbia necessità di ripristinare talune linee elettriche, idrauliche, ecc.) potrà avvenire solo dopo l'avvenuta conclusione delle operazioni di cui trattasi e la rimozione della segnaletica precedentemente apposta ad hoc. In casi particolarmente urgenti ed improcrastinabili andranno, di volta in volta, adottati congrui accorgimenti a cura di uno sforzo sinergico delle parti da evidenziarsi in apposita verbalizzazione straordinaria. Rimangono ferme le prescrizioni, quali risultanti dal Disciplinare di gara e dalle specifiche tecniche, già formanti obbligazioni in capo all'aggiudicataria in tema di misure di protezione e prevenzione contro i rischi da interferenza connessi alle attività di bar, somministrazione e post-distribuzione delle bevande e piccola ristorazione.

c. Presidi contro i danni interferenti che possono derivare dalla movimentazione degli automezzi dell'Appaltatore.

Gli automezzi dell'Appaltatore e quelli privati del personale dipendente dovranno accedere ed effettuare manovre, movimenti, transiti nei cortili, nelle aree di sosta delle sedi di lavoro (caserme) a velocità ridotta e, comunque, tale da non poter determinare alcun danno colposo alle persone, alle infrastrutture ed agli automezzi della Amministrazione.

All'interno dell'Organismo dell'Arma si impone l'osservanza delle seguenti misure precauzionali:

- rispetto della segnaletica presente nelle aree adibite a transito;
- moderazione della velocità;
- assenza di transito e sosta nelle aree di manovra dei mezzi;
- effettuazione di manovre in caso di scarsa visibilità/manovrabilità solo con l'ausilio di personale di terra;
- prestazione della massima possibile attenzione negli attraversamenti di piazzali al sopraggiungere di veicoli;
- prestare attenzione alle manovre di altri veicoli;
- prestare attenzione ai cancelli o portoni dotati di meccanismi di apertura e di chiusura meccanizzata - i cui sistemi ottici di controllo dei meccanismi non vanno oscurati, manomessi; segnalare con idonea segnaletica la presenza del cantiere per interventi sui piazzali e sulla viabilità esterna, comunque, previa autorizzazione ad hoc.

7. Tipologia esemplificativa dell'organizzazione di misure di prevenzione e protezione.

Onde consentire la minimizzazione dei rischi da interferenza, il presente D.U.V.R.I. statico è corredato di una Lista di controllo che, pur non ponendosi quale esaustiva previsione di tutti i possibili casi che nell'esperienza concreta possono verificarsi, vuole essere una guida cui attenersi nella più precisa - ed eventualmente derogatoria - casistica che dovrà discendere dai singoli D.U.V.R.I. dinamici (documenti che, come detto, si porranno quale integrativi ed attuativi del presente). L'elencazione di cui alla tabella a seguire, ovviamente, è da intendersi quale ampliativa delle ipotesi di prevenzione e protezione generiche di cui al precedente paragrafo.

Sarà cura del singolo Organismo fruitore del servizio dare corso ad ulteriori prescrizioni attagliate ai singoli "ambiti spaziali di interferenza":

Interferenze Ricontrate	Cause/effetti	Misure di prevenzione e protezione adottate	Fattore di rischio (P x D)	Misure di prevenzione e protezione da adottare
Rischio elettrico	- Uso improprio impianti elettrici, sovraccarichi e di corto circuito; - elettrocuzioni incendio; - black out.	Gli impianti dell' A.M. sono realizzati e mantenuti in conformità alle norme CEI e al D.M. 37/08 s.m.i.	Basso	Si dispone l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici dell' A.M.
Rischio meccanico	Uso di macchine con relative parti in movimento inadeguate.	Macchine rispondenti alle norme di sicurezza marcature CE. Costante manutenzione periodica e formazione degli operatori all'utilizzo.	Basso	Si dispone: - l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica nel rispetto dei manuali d'uso e manutenzione che dovranno essere sempre disponibili

				<p>nelle immediate vicinanze per la sua tassativa consultazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di rimozione di dispositivi di sicurezza delle attrezzature (rischio specifico dell'attività).
Incidenti e/o investimenti di persone e mezzi	Utilizzo dei mezzi di trasporto (automezzi carelli transpallets)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di idonei mezzi rispondenti alle vigenti normative sottoposti a regolare manutenzione come previsto dal costruttore del manuale d'uso e manutenzione utilizzato dal personale istruito e formato. - Delimitazione delle aree di carico e scarico. 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Si dispone il rispetto di bassissima velocità di movimento, attivazione di segnalazione sonora e luminosa di presenza e transito; - definizione con le strutture preposte degli idonei percorsi di transito e di carico/scarico; - divieto di manovrare contemporaneamente ad altri automezzi nelle aree di carico e scarico.
Caduta di oggetti dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> - Errato posizionamento di confezioni da scaffali, contenitori, trasportati su carrelli ecc.; - infortuni. 	Utilizzo di idonee scaffalature ancorati a punti fissi.	Basso	<p>Si dispone il corretto posizionamento dei contenitori, l'utilizzo di idonei bidoni e carrelli per il trasporto. Definizione con le strutture preposte di idonei percorsi transito e movimentazione.</p>
Cadute per ostacoli e/pavimenti lesi	<ul style="list-style-type: none"> - Sversamento accidentale di liquidi; - abbandonare ostacoli sui percorsi. 	Pavimenti antiscivolo.	Basso	<p>Si dispone l'eliminazione degli ostacoli uso di idonei DPI (calzature antiscivolo). Far apporre segnaletica mobile per pavimenti bagnati o per limitare l'accesso temporaneo. Definizione con strutture preposte degli idonei percorsi di transito.</p>

Rischio chimico	In caso di sversamenti/spandimenti accidentali	Per le attività in appalto, sono previste sostanze chimiche tipiche dei prodotti di pulizia	Irrilevante	Qualora ai rendesse necessario impiegare sostanze chimiche pericolose l'impiego dovrà essere preventivamente autorizzato dal referente dell'appalto dell'A.M.. Le sostanze impiegate dovranno essere corredate delle schede di sicurezza di ogni prodotto utilizzato. E' fatto divieto di conservare liquidi o prodotti in contenitori diversi da quelli originari riportanti le etichette di legge.
Rischio incendio	- Esodo forzato; - inalazione di gas tossici; - Ustioni.	Presenza di mezzi di estinzione di primo intervento (estintori, ecc.) Addestramento antincendio ed alle procedura di emergenza.	Medio	Si dispone il divieto di fumo e utilizzo di fiamme libere. Ad operazioni ultimate, deve essere lasciata la zona interessata sgombra e libera da materiali di risulta combustibili. In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal piano di emergenza ed evacuazione.
Impiego di sostanze infiammabili	In caso di sversamenti/spandimenti accidentali	Per le attività di appalto non sono previste sostanze infiammabili	Trascurabile	Si dispone l'attuazione delle procedure previste in caso di urgenza.
Rischi strutturali/luoghi di lavoro	Altezze, numero di porte di uscite e di emergenza, luci di emergenza inadeguate	Esecuzione attività potenzialmente interferenti con sfasamento temporaneo dalle attività della committenza	Basso	Si dispone l'attuazione di procedure specifiche per il coordinamento rischi atte ad evitare i rischi connessi alle attività interferenti. Ddata la complessità delle attività in essere presso l'A.M., le attività manutentive non devono essere eseguite in contemporanea con altre attività nello stesso ambiente, locale o area
Presenza	Visitatori,	Organizzazione	Basso	Si dispone di attuare

concomitante di persone estranee alla lavorazione	altre ditte e personale dell'A.M.	del lavoro evitando concomitanza di personale	procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI. Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando il rispetto delle procedure coordinate.
---------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napoli, _____

4 SET 2019

IL COMANDANTE DELLA LEGIONE/DATORE DI LAVORO
(Gen. D. Maurizio Stefanizzi)

